



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 27	di data 06/11/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALTRI ATTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che fra il Comune di Trento e la società Jolly Pubblicità S.p.a. veniva formalizzato l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico prot. n. 28545 n. 949 rep. di data 30.01.2003 avente ad oggetto la "Concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione, a vantaggio dell'utenza della Città di Trento, di pensiline attese bus, comprensiva di fornitura, installazione, posa in opera e gestione delle pensiline, a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse";

rilevato che per effetto di detta concessione e del successivo atto aggiuntivo prot. n. 60442/05 n. 1507 rep. di data 15.07.2005, è stato anche rideterminato il termine di decorrenza contrattuale dell'autorizzazione ad esercitare in esclusiva la pubblicità sulle pensiline a far data dal 30.01.2006. Conseguentemente il termine della concessione, stabilito in 16 anni è stato rideterminato al 30.01.2022;

dato atto che in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale, nel corso del 2020 l'Ufficio mobilità, allora incardinato nel Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori, ha avviato le attività finalizzate a verificare le possibili modalità per il raggiungimento dell'obiettivo del posizionamento e della manutenzione delle pensiline senza oneri a carico dell'amministrazione comunale per i prossimi anni a decorrere dal 31.01.2022;

rilevato che nel 2020 è sopraggiunta l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha visto la conseguente adozione di innumerevoli provvedimenti collegati all'emergenza sanitaria, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, con termine ad oggi previsto al 31 marzo 2022;

dato atto inoltre che per effetto di riorganizzazioni interne succedutesi nelle strutture dell'amministrazione comunale, l'Ufficio mobilità ha visto delle modifiche nel personale assegnato ed è ora incardinato nel Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso inoltre che a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è risultato possibile effettuare delle stime stabili e attendibili in ordine al valore dei ricavi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario, che sono necessarie per avviare la procedura di gara per l'individuazione del concessionario;

rilevato altresì che il Decreto legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni

pagina 1/11

dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, prevedeva all'art. 92, comma 4 -ter, che "fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23.02.2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza";

dato atto altresì che un generale ripensamento del sistema delle pensiline degli autobus è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Trento e Università degli Studi di Trento, volto a rendere più organiche ed integrate le relazioni tra Città e Università e ad istituire forme e strumenti permanenti di confronto e co-decisione, approvato con deliberazione della Giunta comunale 09.05.2016 n. 83, il cui rinnovo fino al 31 dicembre 2025 è stato autorizzato con deliberazione della Giunta comunale 07.12.2020 n. 290;

rilevato infatti che tra gli ambiti di intervento indicati all'art. 2 del protocollo sono previsti anche i trasporti pubblici e la mobilità urbana, con la finalità di rendere quest'ultima più accessibile alla popolazione universitaria, maggiormente efficiente ed ecologicamente meno impattante. In tale quadro si colloca il Programma di Ricerca Fermate Accessibili e Sostenibili a Trento (F.A.S.T.), che ha l'obiettivo di ripensare gli accessi al trasporto pubblico come spazi innovativi per la mobilità sostenibile integrata. Fulcro della ricerca sono proprio le "pensiline degli autobus", che vengono considerate come la porta d'accesso al trasporto pubblico locale e devono quindi essere pensate e progettate come luoghi caratterizzati da attrattività, sicurezza, comfort e accessibilità per tutti gli utenti, eliminando ogni tipo di ostacolo alla fruizione del trasporto pubblico e divenendo un'occasione per la rigenerazione degli spazi pubblici, oltreché luogo di interlocuzione con l'utenza ovvero luogo di offerta e acquisizione di informazioni;

considerato che l'oggetto di tale programma di ricerca, al quale il Comune di Trento partecipa fornendo anche un contributo economico, risulta strettamente legato all'oggetto di quella che dovrà essere la futura procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle pensiline esistenti, per la loro implementazione e per la realizzazione di nuove pensiline e che quindi il risultato di tale progetto produrrà elementi utili e necessari al fine della predisposizione del predetto bando;

dato atto che lo scrivente Progetto, nel quale a partire da novembre 2021 è incardinato l'Ufficio mobilità sostenibile, sta proseguendo l'istruttoria per l'effettuazione di una gara ponte relativa alla concessione del servizio in oggetto, con durata dell'affidamento prevista fino al momento dell'individuazione del soggetto affidatario della nuova procedura di gara avviata in conclusione del programma di ricerca F.A.S.T., in quanto i dati emersi da tale ricerca rappresentano elementi utili e necessari al fine della predisposizione di un bando di gara che garantisca un'ottimale gestione delle pensiline esistenti e/o installazione di nuove pensiline intelligenti;

dato atto che da ultimo la società "Clear Channel Italia S.p.A." è subentrata nel citato atto di concessione n. 949 rep. di data 30.01.2003, integrato con atto aggiuntivo n. 1507 rep. di data 15.07.2005;

valutato che la conclusione del contratto in essere con la Società in assenza di un nuovo soggetto al quale affidare il servizio sopra indicato avrebbe posto l'amministrazione nelle condizioni di doversi fare carico della gestione delle pensiline;

richiamata pertanto la determinazione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 27.01.2022 n. 59/2, modificata con determinazione 30.05.2022 n. 59/9, con cui tra l'altro per le ragioni ivi meglio precisate, è stata autorizzata la proroga del contratto n. 949 rep. di data 30.01.2003, integrato con atto aggiuntivo n. 1507 rep. di data 15.07.2005, per il periodo dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2022, con opzione di proroga fino al 31 gennaio 2023, precisando che la formalizzazione sarebbe avvenuta per la proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario, mantenendo inalterato quanto altro previsto nel contratto in essere e per l'esercizio dell'opzione di proroga fino al 31 gennaio 2023 mediante comunicazione via pec al concessionario;

dato atto che la proroga fino al 31.01.2023 è stata formalizzata con nota di data 28.07.2022 prot. n. 211070;

rilevato che pertanto, in vista della prossima scadenza contrattuale, si rende ora necessario provvedere all'indizione della suddetta gara ponte per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus di proprietà del Comune di Trento e presenti sul territorio comunale a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse, nel rispetto delle norme dettate dal Codice della strada;

precisato che attraverso la concessione di detto servizio l'amministrazione comunale intende garantire il mantenimento delle pensiline esistenti in pieno stato di efficienza e sicurezza: tale servizio non si configura pertanto come servizio pubblico, ma come un servizio di ordinaria gestione di beni dell'Amministrazione;

richiamata pertanto la deliberazione giunta 02.11.2022 n. 265, esecutiva, con la quale è stato disposto di:

1. dare corso alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse nel territorio comunale, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
2. fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara aderendo integralmente alle proposte del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana così come esposte in narrativa del presente atto;
3. rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della procedura di gara;
4. dichiarare la deliberazione medesima immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in quanto:

- garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando la fase iniziale della manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene concentrata in un unico momento, senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
- si pone nel rispetto dell'art. 10 comma 17 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" che prevede: "qualora dall'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune derivi un'occasione di guadagno per soggetti operanti sul mercato e l'assegnazione del bene pubblico sia suscettibile di sfruttamento economico da parte di più soggetti, la concessione è rilasciata a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità";

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 09.03.2016 n. 2, si ritiene di procedere con una procedura di gara con un unico lotto per garantire l'unitarietà del

servizio ed evitarne la frammentazione gestionale ed organizzativa. Inoltre, in ragione delle dimensioni territoriali del servizio, una frammentazione renderebbe il servizio poco appetibile per gli operatori economici oltre che economicamente poco efficiente;

atteso, quanto alla durata del servizio da mettere in gara, che l'art. 168, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone espressamente che "La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa";

posto che la concessione del servizio in oggetto avrà una durata contrattuale individuata in anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula (o dalla data di avvio della concessione se precedente), prorogabili per ulteriori 1 (uno) anno, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni contrattuali. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno (proroga tecnica), senza una nuova procedura di affidamento;

precisato che la durata contrattuale e l'opzione di proroga previste sono supportate dalle seguenti motivazioni:

- assicurare la conclusione del citato progetto F.A.S.T.;
- garantire all'amministrazione comunale il tempo di redigere un progetto di elevata entità/complessità riguardante l'intero territorio comunale e comprendente molteplici aspetti tra cui quello della rete del trasporto pubblico e relative connessioni;
- permettere all'aggiudicatario di creare la necessaria rete commerciale per l'esercizio con continuità della pubblicità;
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità delle concessioni;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'amministrazione ha la facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC;

rilevato che il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato in euro 411.718,40 [102.929,60*4 anni (2+1 anni della durata del contratto con proroga e 1 anno di proroga tecnica)], al netto di IVA, importo corrispondente al valore stimato a favore del concessionario per l'intera durata massima prevista per la concessione;

atteso che il complessivo equilibrio economico finanziario della concessione del servizio in oggetto deve essere valutato in una prospettiva necessariamente dinamica in ragione dei rischi assunti dal concessionario;

considerato che, a tal fine, lo scrivente Progetto ha predisposto un piano economico finanziario (P.E.F.) - costituente allegato del Capitolato sub lettera D) - "Relazione tecnica e piano economico finanziario" -, preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale del servizio, offrendo la prospettiva di un equilibrio economico finanziario della gestione del servizio, nonché del rendimento atteso; il P.E.F. riporta la stima dei ricavi e dei costi (di manutenzione e per l'attività pubblicitaria) previsti riferiti a ciascun anno di svolgimento del servizio, sono state altresì considerate le spese generali pari al 15% dei costi del servizio ed un utile di impresa pari al 10% di costi+spese generali. Dalla differenza tra le entrate e le uscite, tenendo conto dell'utile di impresa e dell'imposta pubblicitaria, residua la somma di euro 20.595,34 che, arrotondata ad euro 20.500,00 (al netto dell'i.v.a.) viene assunta quale importo a base d'asta del canone di concessione annuale degli spazi pubblicitari di proprietà del Comune di Trento;

dato atto che la determinazione della somma annua da corrispondere a titolo di canone, come sopra indicato, è stata calcolata in maniera tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario richiesto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto di tutte le previsioni di entrata e di spesa di cui al predetto Piano Economico Finanziario;

precisato che per la stima dei costi da sostenere per l'espletamento dell'attività in oggetto sono state valutate le seguenti voci:

- indagini di mercato e confronto con realtà comunali paragonabili a quella di Trento;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 e determinati annualmente, in apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- le spese per l'acquisto del materiale d'uso, e dei ricambi necessari all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e le verniciature;
- le spese per lo spostamento delle pensiline, desunte da indagini di mercato;
- le spese generali applicabili, per polizza assicurativa, supporto tecnico e amministrativo, nella misura del 15% in uniformità a quanto previsto dall'Elenco Prezzi PAT per i lavori pubblici;
- l'utile di impresa, convenzionalmente assunto nella misura del 10 %;
- l'imposta pubblicitaria, determinata in euro 32.000,00;

dato atto che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, definito imposta pubblicitaria nella documentazione di gara verrà versato dal concessionario ad I.C.A. s.r.l.;

considerato che lo svolgimento del servizio avviene presso le pensiline di attesa autobus, che si caratterizzano come luoghi pubblici accessibili a chiunque messi a disposizione dell'amministrazione (in particolare è prevista la presenza di pubblico per la fruizione delle pensiline e del trasporto pubblico, oltre che la possibile presenza di altri lavoratori operanti nell'ambito del trasporto pubblico), a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

precisato che considerata la natura e le modalità di svolgimento del servizio, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

atteso che, ai sensi dell'articolo 32 della l.p. n. 2/2016 per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

verificato che il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto e pertanto esso non è qualificabile come ad alta intensità di manodopera, non si rende necessario che i soggetti aggiudicatari garantiscano la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, prevista dal comma 4 dell'art. 32 della l.p. n. 2/2016;

ritenuto altresì di prevedere negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore, come previsto dal comma 2 dell'art. 32 della l.p. n. 2/2016;

posto inoltre che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.p. n. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale 14.10.2016 n. 1796, nel presente affidamento trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro, e dagli eventuali contratti integrativi provinciali, coerenti con l'oggetto della concessione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

ritenuto di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32 comma 3 della l.p. 9 marzo 2016 n. 2 considerata l'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene sufficiente per lo svolgimento del servizio;

dato atto inoltre che a norma dell'art. 32, comma 4-octies, della l.p. n. 2/2016, anche secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2020 n. 1431, negli atti di gara sarà prevista, tra l'altro, apposita clausola che impegni l'appaltatore a fornire all'Amministrazione comunale, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, al fine di garantire nel successivo affidamento l'assolvimento degli obblighi relativi alla garanzia di continuità dei posti di lavoro;

atteso che la documentazione di gara è stata redatta, in relazione ai prodotti detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie e quelli utilizzati per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinaria, tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero 29.01.2021 n. 51 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";

ritenuto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016 n. 2 in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo (canone di concessione offerto) che alla qualità di ciò che viene offerto, con bilanciamento di queste due caratteristiche;

atteso che sono stati predisposti lo schema di disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in oggetto ed i suoi allegati, elaborati dallo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana, che regolano la procedura di selezione degli operatori economici, unitamente alle disposizioni di legge e regolamenti espressamente richiamati quale disciplina di riferimento della lex specialis, con particolare riguardo alla Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., al Regolamento di attuazione della citata L.P. n. 23/1990 e s.m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, alla L.p. n. 2/2016 e al D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente a quanto espressamente richiamato nel disciplinare stesso;

preso atto, inoltre, che nel disciplinare, al fine di assicurarne il regolare svolgimento e la conclusione della gara con buon esito, sono previste:

- la facoltà di non aggiudicare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

precisato che il disciplinare di gara contiene inoltre l'espresso avviso, in adesione all'art. 2, comma 6 della L.p. n. 2/2020, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale e che non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara o comunque condizionate o parziali;

ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione del disciplinare per 30 giorni, termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura e al contempo compatibile con la possibilità per gli operatori economici di elaborare un'offerta adeguata;

ritenuto di suddividere i 100 punti a disposizione per la valutazione delle offerte assegnando all'offerta tecnica 70 punti e all'offerta economica 30 punti;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica", costituente allegato del disciplinare di gara sub n. 8, elaborato dallo scrivente Progetto, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

atteso che le offerte tecniche verranno valutate in relazione agli elementi di seguito

riportati:

- | | |
|-------------|---|
| elemento I | Frequenza della manutenzione ordinaria comprensiva di pulizia (massimo 20 punti) |
| elemento II | Messa a disposizione per l'amministrazione di interfaccia software per il controllo |

- delle attività svolte (massimo 5 punti)
- elemento III Termine di intervento per provvedere alla manutenzione straordinaria (massimo 20 punti)
- elemento IV Percentuale di manufatti di cui si intende garantire lo spostamento e la reinstallazione (massimo 20 punti)
- elemento V Certificazioni di sicurezza, ambientali, di qualità (massimo 5 punti)
- per un punteggio massimo di 70 punti;

rilevato che l'articolazione degli elementi e l'attribuzione del relativo peso agli stessi è finalizzata a premiare (con 40 punti su 70) le offerte che prevederanno una particolare attenzione ai termini di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, con l'obiettivo di garantire massima sicurezza ed efficienza delle pensiline oggetto del servizio; inoltre è finalizzata a premiare la maggior previsione della percentuale di manufatti di cui si intende garantire lo spostamento e la reinstallazione con l'obiettivo di adeguare il posizionamento delle pensiline ad eventuali intervenute necessità, a vantaggio dell'utenza;

dato atto che il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica sarà calcolato attraverso la formula cosiddetta "interpolazione lineare", che consente di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i rialzi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

precisato che l'offerta economica è valutata in ragione del canone annuo offerto, in rialzo sul canone annuo a base di gara;

rilevato che al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi elementi si procederà alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dalle altre imprese. La riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto che, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, e le indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

atteso che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sarà attribuito esclusivamente facendo ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard

qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.p. 23 marzo 2020 n. 2, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

posto che l'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, ordinariamente prevede che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

visto l'art. 7 comma 5 del citato Regolamento che prevede che le norme in esso contenute vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune;

rilevato che pertanto l'art. 38 del Regolamento risulta cedevole rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della l.p. n. 2/2020 e perciò non risulta necessario nominare la Commissione tecnica;

ritenuto opportuno richiedere ai partecipanti alla gara la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità necessari per dimostrare che il servizio sia svolto con la professionalità e la capacità necessaria come di seguito specificato:

1. Requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;

2. Requisiti di idoneità professionale:

a) essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (o ad altro organismo equipollente) secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

3. capacità tecnica e professionale:

b) aver svolto, con esito positivo, negli ultimi tre (3) anni, antecedenti alla data di pubblicazione del disciplinare, appalti e/o concessioni nel settore oggetto del disciplinare che prevedono la manutenzione e lo sfruttamento pubblicitario di un numero di pensiline non inferiore a 70 e con superficie pubblicitaria non inferiore a 150 mq, computati complessivamente con un massimo di n. 3 contratti;

visto il documento denominato "Capitolato" ed i relativi allegati, elaborati dallo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, che costituisce unitamente al presente atto il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il servizio; tutte le disposizioni del Capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

precisato che ai sensi dell'art. 31 comma 2 della l.p. n. 2/2016 non è richiesta agli operatori economici alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura di gara;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo D.Lgs., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste). Per importo contrattuale si intende il valore complessivo della concessione, come indicato negli atti di gara;

dato atto che è fatto obbligo alla Concessionaria, di stipulare per l'intera durata del

contratto, fino alla concorrenza del massimale di euro 5.000.000,00, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che tenga indenne la concessionaria per quanto tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio;

preso atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.p. 2/2016, lo scrivente Progetto ritiene di consentire il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le attività di manutenzione e pulizia. Il subappalto è ammesso in ragione dell'esiguità dell'importo delle prestazioni per cui il medesimo è consentito, del fatto che le prestazioni non richiedono un controllo diretto in sede esecutiva del contratto e che è comunque garantita la sicurezza nello svolgimento del servizio;

precisato che, trattandosi di concessione attiva, non è necessaria la previsione del servizio in oggetto nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro", parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di disciplinare di gara e del capitolato comprensivi dei relativi allegati per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse nel territorio comunale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (e relativi atti attuativi);
 - la L.p. 19.07.1990 n. 23 ed il relativo regolamento attuativo;
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le note istruttorie di data 19.10.2022 prot. n. 289748 e di data 26.10.2022 prot. n. 297454 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse nel territorio comunale, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale 02.11.2022 n. 265;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati per l'affidamento del servizio in oggetto, redatti dallo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dando atto che lo stesso potrà essere integrato con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o modificato secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di precisare che il disciplinare di cui al punto 2. è tra l'altro comprensivo del documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e economica", nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato" e suoi allegati redatto per la procedura in oggetto dallo scrivente Progetto, che contiene unitamente al presente atto le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che si aggiudicheranno il servizio, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione del contratto;
5. di precisare che il capitolato di cui al punto 4. è tra l'altro comprensivo del documento denominato "Relazione tecnica e piano economico finanziario";
6. di dare atto che la concessione del servizio in oggetto avrà una durata contrattuale individuata in anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula (o dalla data di avvio della concessione se precedente), prorogabili per ulteriori 1 (uno) anno, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni contrattuali. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno (proroga tecnica), senza una nuova procedura di affidamento. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'amministrazione ha la facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;

8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto di cui sopra, il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
10. di dare atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.p. 2/2016, lo scrivente Progetto ritiene di consentire il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le attività di manutenzione e pulizia; il subappalto è ammesso in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
11. di rinviare l'accertamento dell'entrata derivante dalla procedura di gara in oggetto, ad avvenuto esperimento della procedura di gara medesima, nella misura corrispondente all'offerta economica e pari al canone di concessione degli spazi pubblicitari di proprietà del Comune di Trento di cui in premessa.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 06/11/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 27	di data 06/11/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALTRI ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 novembre 2022